FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0038/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0038/CFA/2025-2026

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Giuseppe Castiglia - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Antonella Trentini - Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

Vista la decisione di questa Corte federale d'appello n. 15/2025-2026, con la quale è divenuta definitiva in ambito endofederale la sanzione della squalifica per anni 4 e mesi 6 irrogata al sig. Alessio Tomasello (nato il 20/6/2008) in quanto riconosciuto colpevole di illecito sportivo;

Vista l'istanza in data 9/10/2025, con la quale Santina Romeo e Salvatore Tomasello, esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore Alessio Tomasello, hanno chiesto che il proprio figlio acceda al beneficio previsto dall'art. 137, comma 2 *bis*, del Codice di giustizia sportiva, con commutazione di metà della sanzione ricevuta in attività rieducative;

Visto il C.U. n. 61/A del 19/9/2025 con il quale il Presidente federale ha dettato le modalità applicative del citato art. 137, comma 2 *bis*;

Considerato che l'istanza risulta ammissibile tenuto ragionevolmente conto, in fase di prima applicazione della normativa, della data di pubblicazione sul sito federale dell'elenco degli enti federali presso i quali è possibile, per i calciatori squalificati, lo svolgimento di attività rieducativa;

Considerato che l'art. 137, comma 2 *bis*, del Codice di giustizia sportiva, nella misura in cui affida la decisione in ordine alla concessione del beneficio della commutazione della sanzione agli organi di giustizia sportiva e non ad organi amministrativi, postula necessariamente un vaglio da parte del giudice sportivo circa la concedibilità del beneficio stesso, in relazione alla tipologia della violazione disciplinare sanzionata e alle finalità intrinseche della giustizia c.d. riparativa;

Considerato, dal punto di vista sistematico, che l'ordinamento federale considera l'illecito sportivo come violazione disciplinare particolarmente grave, in quanto tale infrazione si pone come la negazione stessa dei caratteri ontologici della pratica sportiva, cui sono immanenti la rettitudine dei partecipanti della competizione e la genuinità del risultato sportivo (*ex multis*: Corte federale d'appello, SS.UU., n. 50/2024-2025);

Considerato che il leale e regolare svolgimento della competizione si pone quale diretta promanazione del principio di lealtà, probità e correttezza – l'in sé dell'ordinamento sportivo – e ne costituisce, pertanto, valore identitario, cui inerisce la genuinità del risultato e la rettitudine dei partecipanti alla competizione;

Considerato altresì, sempre dal punto di vista sistematico, che l'ordinamento federale preclude addirittura in caso di illecito sportivo l'accesso al patteggiamento in ogni sua forma (artt. 126, comma 7 e 127, comma 7, CGS);

Considerato che il trattamento sanzionatorio è stabilito, a norma dell'art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, tenendo conto "*della natura e della gravità dei fatti commessi*" e, a termini del successivo art. 44, comma 5, " *tutte le sanzioni devono avere carattere di effettività e di afflittività*" e che, pertanto, la sanzione deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita e deve necessariamente essere proporzionale al disvalore (*ex multis*: Corte federale d'appello, Sez. I, decisione n. 18/2025-2026);

Considerato, in conclusione, che nel caso di violazione disciplinare così gravemente connotata nell'ordinamento federale, quale è quella dell'illecito sportivo, la dimidiazione della relativa squalifica comporterebbe una palese violazione dei principi di effettività

e afflittività che fondano il sistema sanzionatorio federale,

P.Q.M.

Respinge l'istanza in epigrafe.

Dispone la comunicazione del presente dispositivo alla parte e alla Procura federale interregionale.

IL RELATORE — IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce